

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

**N. 3431**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CARUSO Luigi**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2005**

---

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati nonché a favore di soggetti che abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione da epatite C (virus HCV) o da HIV

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge trae la sua ragion d'essere da un'esigenza ineludibile di fornire adeguate risposte a una situazione di disagio sociale che interessa moltissimi cittadini danneggiati da complicità in modo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e a quanti, tra gli operatori sanitari, operatori di comunità e gli appartenenti alle Forze dell'ordine abbiano contratto contagio da HIV o da epatite C (virus HCV) in occasione e durante il loro servizio.

Il legislatore già in passato era intervenuto in materia mediante la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e la successiva legge di modifica 25 luglio 1997, n. 238.

Tali interventi sono risultati però non pienamente rispondenti alle esigenze manifestate dalla materia in questione, sicuramente non divulgati in maniera efficace, e lacunosi in ordine ai soggetti che ne potevano beneficiare; ciò è tanto vero che in materia è dovuta intervenire anche la Corte costituzionale, la quale con sentenza n. 476 del 20-26 novembre 2002 ha ammesso al godimento dei benefici di legge anche gli operatori sanitari, dapprima esclusi per quella che la Corte ha definito «una dimenticanza del legislatore».

È altresì vero che a fronte di termini perentori di decadenza previsti dalla legislazione in materia, che non trovano ragione di sorta visto il contenuto delle leggi stesse e le modalità in esse previste per ottenere i benefici, si è verificata anche una sostanziale disattenzione della efficacia di informazione auspicata verso i cittadini interessati.

Questo ha comportato la triste circostanza per la quale tantissime persone, non pervenute in tempo utile a conoscenza delle opportunità loro concesse, abbiano perso ogni possibilità di presentare la domanda di indennizzo, mentre incombe sugli operatori sanitari, che hanno contratto le malattie in questione durante l'adempimento della loro professione aiutando la collettività, la scadenza del 26 novembre 2005 dopo la quale, secondo la legislazione vigente, non sarà più possibile presentare la domanda di indennizzo e i quali, allo stato attuale, nessuno sta portando adeguatamente a conoscenza dei loro diritti.

Si tenga infine in adeguato conto che altre categorie che si trovano nella medesima situazione per ragioni dell'espletamento del loro servizio non sono invece mai state interessate dall'estensione dei benefici di legge, pur obbligati ad operare in situazioni di alto rischio, come ad esempio a contatto con i tossicodipendenti: ciò valga per gli operatori delle Forze dell'ordine, quali gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, ai Vigili del fuoco, al Corpo forestale, alla Polizia penitenziaria, alla Polizia municipale, includendo inoltre anche gli operatori di comunità.

Le disposizioni introdotte con il presente disegno di legge si propongono pertanto di porre rimedio alle situazioni sopra enunciate, rivestendo particolare importanza, ove si tenga conto che i beneficiari sono tutti appartenenti a comunità che pongono o hanno posto, seppure in diversa maniera, la loro attività al servizio della collettività.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV e da epatite C (virus HCV) a seguito di somministrazione di sangue, suoi derivati e vaccinazioni obbligatorie, nonché agli operatori sanitari, agli operatori di comunità e agli operatori delle Forze dell'ordine, quali gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza, ai Vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia penitenziaria, alla Polizia municipale che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla loro integrità psico fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite C (virus HCV) e da HIV».

### Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla ASL competente le relative domande, indirizzate al Ministero della salute, a seguito dell'avvenuta conoscenza del danno riportato, senza decadenza di termine alcuno. La ASL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle do-

mande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base delle direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative.»;

b) il comma 7 è abrogato.

### Art. 3.

1. Il Ministero della salute nonché gli assessorati delle regioni e delle province autonome competenti in materia sanitaria, provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni della presente legge, anche a mezzo di appositi *spot* pubblicitari televisivi e sui principali organi di informazione a mezzo stampa e tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio territoriale del Governo e delle ASL, presso ogni ufficio idoneo a fornire adeguata e capillare informazione a tutti i soggetti interessati di cui all'articolo 1, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private.